



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 140 del 19/10/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	<p>1) Comunicazioni del Presidente;</p> <p>2) Approvazione verbale della seduta precedente;</p> <p>3) Studio e consultazione di proposte e suggerimenti da inoltrare al Commissario Straordinario finalizzate alla stesura del “Regolamento comunale per l’utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative”;</p> <p>4) Approvazione del “Regolamento comunale per l’utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative”;</p> <p>5) Varie ed eventuali.</p>
Note	

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,30		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	19,30		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,30	18,30		
Componente	Coppola Gaspare	SI		18,10	19,30		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,30	19,30		
Componente	Lombardo Vito	SI		17,30	19,30		
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	19,30		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 19 del mese di Ottobre, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone comunica ai Componenti la Commissione di avere ricevuto la nota Prot. n° 20885 del 13/10/2015 del Settore Affari Generali e Risorse Umane, avente ad oggetto: "Rinuncia gettoni di presenza", di cui dà lettura.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio e consultazione di proposte e suggerimenti da inoltrare al Commissario Straordinario finalizzate alla stesura del "Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative"**".

Il Presidente Pipitone, premesso, sinteticamente, quanto già disposto nella precedente seduta, invita i Consiglieri Comunali a formulare proposte e suggerimenti per il proseguo della stesura dello strumento regolamentare.

Intervengono, nell'ordine, i Consiglieri Comunali Antonio Fundarò, Antonio Pipitone, Vito Lombardo, Francesco Sciacca, Giuseppe Campisi e Leonardo Castrogiovanni.

Il Consigliere Antonio Fundarò è invitato a far sintesi delle proposte che, stese, vengono lette e qui riportate.

Articolo 10

Criteri generali per la progettazione, l'installazione e lo smontaggio delle strutture

1. Sugli arenili è consentita, unicamente per finalità turistiche e ricreative, la collocazione di ombrelloni e sdraio, l'installazione di strutture precarie e stagionali per i servizi di supporto alla balneazione, la vendita e somministrazione di bevande ed alimenti (in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti) e per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e di animazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia, nonché dalle norme del presente Regolamento.

2. Le strutture di cui al comma precedente devono essere commisurate alle funzioni da svolgere ed essere costruite con l'utilizzo di materiali ecocompatibili (legno, canne, tessuti, ferro e/o acciaio – solo per elementi strutturali o decorativi - ecc.) assemblati a secco, sulla base di

progetti dettagliati che ne garantiscano l'assoluta reversibilità e, con essa, la salvaguardia dei luoghi.

I progetti, ispirati a semplicità compositiva, dovranno essere tali da prefigurare la costruzione di strutture qualitativamente adeguate al rilevante contesto paesaggistico del litorale di Alcamo Marina.

Non dovranno, inoltre, essere ostacolate le visuali godibili dai principali punti di vista panoramici ovvero introdotti elementi che, per caratteristiche tipologiche, morfologiche o dimensionali, risultino inconciliabili con le esigenze di tutela del sito.

E' vietata nell'allestimento delle strutture, l'utilizzazione di materiali di scarto o, comunque, inidonei ed indecorosi.

3. L'altezza massima di qualsiasi manufatto, misurata alla linea di gronda (compresa l'intercapedine tra pavimento della struttura e la spiaggia) ovvero all'estradosso della copertura piana, non dovrà superare i mt. 4,50. Laddove le altezze siano variabili, per effetto della pendenza del suolo, si prenderà in considerazione, per la verifica di cui sopra, l'altezza media dei fronti. In ogni caso l'altezza di qualsiasi manufatto non potrà avere un'altezza superiore a 3.00 m (misurata alla gronda o all'estradosso) rispetto alla quota dell'adiacente strada pubblica (lungomare).

4. Il rapporto di copertura complessivo, comprensivo delle pedane in legno per i percorsi, non può essere superiore al 30% della superficie data in concessione.

5. Le superfici coperte, destinate ad attrezzature chiuse o semichiusate (cabine, gazebo, verande, servizi, aree ristoro, preparazione, somministrazione, depositi) non possono superare il 20% della superficie in concessione.

6. Dovranno essere idoneamente progettate, prevedendone il più idoneo inserimento, le opere necessarie ad assicurare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture aperte al pubblico ai soggetti diversamente abili.

7. E' assolutamente vietata l'installazione di tabelle pubblicitarie, nonché l'apposizione di antenne e di impianti non esplicitamente autorizzati.

8. Le insegne degli stabilimenti devono essere realizzate esclusivamente in legno e possono essere posizionate sul lato lungomare (con dimensione massima 100x100 cm) e nel lido.

9. I servizi igienici di ogni stabilimento balneare devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero, in caso di documentata impossibilità, a vasche a tenuta da svuotare periodicamente a mezzo di ditte abilitate.

I contratti di espurgo delle vasche, così come le ricevute rilasciate per ogni prestazione, devono essere tenuti a disposizione presso gli stabilimenti ed esibiti a semplice richiesta delle autorità di controllo.

Nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico deve essere tassativamente vietato l'uso di shampoo e/o saponi, anche con l'apposizione di chiari cartelli indicatori.

I servizi igienici, come indicati all'art. 9 comma 4 punto c. possono essere del tipo prefabbricato, autopulente, devono essere dotati di distributore di sapone liquido o in polvere

e di asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso, di porta con chiusura automatica e serratura di sicurezza; il lavabo e lo sciacquone devono essere dotati di erogatore di acqua corrente azionabile automaticamente o a pedale. Le pareti interne devono essere, per almeno mt. 1,80, rivestite con materiali impermeabili e lavabili.

Eventuali servizi igienici di tipo monoblocco prefabbricato dovranno essere inseriti in manufatti realizzati con materiali naturali e comunque coerenti con l'immagine complessiva dello stabilimento e compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dei valori dell'area.

10. Tutte le strutture di cui al presente Regolamento potranno essere utilizzate per un periodo complessivo non superiore a 150 gg., dal 1 Maggio al 30 Settembre di ogni anno.

11. E' consentito iniziare il montaggio delle strutture, previa acquisizione di tutti i necessari titoli abilitanti, a partire dal 15 Aprile di ogni anno; tutte le strutture dovranno essere integralmente rimosse entro il 15 Ottobre di ogni anno, assicurando il ripristino dell'area in concessione e lo smaltimento di qualsiasi materiale di risulta.

12. Oltre tale termine non è consentita la permanenza, nell'area in concessione, di qualsivoglia struttura, impianto, materiale, elemento di arredo, ecc.

13. Nel montaggio e nello smontaggio delle strutture, sono assolutamente vietati:

- i movimenti di terra e la modifica della morfologia dei luoghi;
- la realizzazione di strutture ed opere fisse o, comunque, di difficile rimozione.

14. Durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 8.00 del mattino e devono terminare entro le ore 20.00 e non devono essere impiegati mezzi meccanici pesanti salvo diversa, specifica, autorizzazione.

15. È vietato l'uso di mezzi meccanici per lo spianamento e la pulizia delle spiagge. La pulizia deve avvenire solo manualmente; è consentito l'uso del rastrello per la sola pulizia della spiaggia. In casi straordinari e previa autorizzazione del Comune è consentito l'uso di mezzi meccanici.

16. Salvo specifiche autorizzazioni in deroga, all'interno delle aree in concessione è inoltre vietato, durante la stagione balneare, effettuare lavori edilizi di qualunque genere, ancorché autorizzati.

17. Al fine di contenere l'inquinamento luminoso, è sempre vietata l'illuminazione diretta delle pareti rocciose (in particolare, le grotte), della vegetazione e del mare. Il fascio luminoso, diretto verso il basso, potrà riguardare unicamente le strutture, nel rispetto della normativa; la luce riflessa non dovrà superare il 10% del totale.

Articolo 11

Procedure amministrative

1. Le strutture precarie di cui al presente Regolamento sono finalizzate a soddisfare esigenze meramente temporanee (stagione balneare convenzionalmente fissata dal 1 Maggio al 30 Settembre, e sono, peraltro, relative a concessioni demaniali, allo stato, valide o prorogabili

fino al 31 Dicembre 2015) e non devono comportare alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi, né alcuna trasformazione fisica del territorio ineditato.

2. Per la realizzazione di tali strutture è, in alternativa, possibile:

a) presentare al Comune Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art.19 della legge 241/90, come da ultimo modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010, di cui agli artt. 22 23 del D.P.R.380/01 e s.m.i. e di cui all'art.2 della L.R.19/01 e s.m.i., art.2 del relativo Regolamento di Attuazione, allegando le autorizzazioni obbligatorie prescritte dalle normative di settore (di cui ai commi successivi) e la documentazione tecnico amministrativa prevista dalla disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di SCIA per l'edilizia;

b) richiedere il rilascio del Permesso di Costruire non oneroso, ex art.22, co.7, D.P.R.380/01 e s.m.i., allegando la documentazione tecnico amministrativa prevista dalla disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

3. Presupposti necessari all'attivazione delle procedure di cui al precedente art. 9 comma 2. sono:

a) il possesso della Concessione demaniale in corso di validità, riportante la specificazione delle attività e delle installazioni per le quali si effettua la comunicazione. Ove sia in corso il rinnovo della Concessione, dovrà essere prodotta certificazione rilasciata dal competente Ufficio Demanio del Comune attestante lo stato del procedimento, l'insussistenza di elemento ostativi al positivo perfezionamento dello stesso, l'impegno al rilascio della Concessione prima del rilascio degli altri titoli edilizi, paesaggistici ed ambientali abilitanti;

b) il possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. (autorizzazione paesaggistica), in corso di validità.

c) il possesso del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art.13, co.1, legge 394/91 in corso di validità.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto per l'installazione delle strutture in oggetto. Essa è ordinariamente valida ed efficace per un periodo di 5 anni, decorso il quale è necessario acquisire nuova autorizzazione paesaggistica. La nuova autorizzazione è comunque necessaria per l'installazione di strutture diverse (per ubicazione, caratteristiche dimensionali, tipologiche e morfologiche) da quelle autorizzate.

5. Per acquisire l'autorizzazione paesaggistica deve essere inoltrata istanza di rilascio ai competenti Uffici Comunali.

La documentazione da allegare è, in via ordinaria, quella indicata dal D.P.C.M. 12.12.2005. Laddove le opere da realizzare possano avvalersi della procedura di cui al D.P.R. 139/2010, è possibile allegare una documentazione semplificata ma comunque tale da rappresentare compiutamente lo stato dei luoghi, l'ambito paesaggistico e le modificazioni in esso introdotte.

6. Il nulla osta ex art.13 legge 394/91 e s.m.i. costituisce atto autonomo e presupposto per l'installazione degli impianti in oggetto.

Il nulla osta di cui all'art.13 della legge 394/91 dovrà essere nuovamente acquisito in caso di varianti sostanziali e/o formali del progetto approvato nonché alla scadenza del termine di validità eventualmente contenuto nella pregressa autorizzazione.

7. La documentazione tecnico amministrativa allegata alle istanze afferenti i procedimenti di cui sopra deve essere prodotta in originale o copia conforme ai sensi di legge, in un numero di copie sufficienti per il procedimento stesso (2 copie per Scia; 3 copie per Permesso di Costruire; 2 copie per autorizzazione paesaggistica; 2 copie per nulla osta ambientale).

Articolo 12

Vigilanza e Sanzioni

1. Le attività di vigilanza e controllo sono ordinariamente svolte da tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale, nonché dagli Uffici Tecnico-Amministrativi del Comune a tanto preposti.

2. Il Corpo di Polizia Municipale verifica che, durante le fasi di montaggio, esercizio e rimozione degli stabilimenti balneari, vengano effettivamente rispettate le norme del presente Regolamento nonché le eventuali specifiche prescrizioni impartite, anche da Enti terzi, con il rilascio dei titoli abilitativi. A tal fine, il Responsabile del Settore Urbanistica trasmette al predetto Corpo di Polizia tutti gli atti ed i progetti comunque riguardanti la realizzazione delle strutture in argomento.

3. Fatta salva l'applicazione delle più gravi sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali stabilite dalle diverse disposizioni vigenti in materia, per le violazioni di quanto stabilito dal presente Regolamento si applicano le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente in materia di violazioni regolamentari.

Articolo 13

Norme transitorie e finali

1. Dalla data di adozione del presente Regolamento, è vietato il rilascio da parte del Comune di atti di assenso comunque denominati per interventi, realizzazioni e utilizzazioni delle aree del Demanio Marittimo in contrasto con la presente normativa, sia con riferimento a procedimenti in itinere che a nuove istanze. Sono fatti salvi i progetti relativi a strutture precarie e stagionali che alla data di adozione del presente Regolamento siano dotate di Concessione demaniale ed Autorizzazione paesaggistica efficace.

2. Gli stabilimenti oggetto di autorizzazioni paesaggistiche decaduta o di concessione demaniale decaduta dovranno, all'atto dell'istanza di rinnovo, essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento, anche mediante la redazione di nuovi progetti.

3. Tutte le altre disposizioni del presente Regolamento risultano immediatamente efficaci dalla data di adozione.

4. Salva diversa indicazione le disposizioni del presente Regolamento s'intendono in vigore fino a quando non sostituite, modificate o revocate da altro atto equivalente, o abrogate per sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

Alle ore 18,10 entra il Consigliere Coppola Gaspare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G.:**“Approvazione del “Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative”**”.

Il Presidente invita il Consigliere Comunale Antonio Fundarò a leggere il Regolamento, definito in questa seduta, per porlo, successivamente ad approvazione.

Premesse normative

Si premette che:

1. L'art. 6, co. 3, della Legge 4 dicembre 1993, n. 494 ha introdotto lo strumento del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAD), con finalità turistiche e ricreative (ex art.59 del D.P.R.616/77), da predisporre ad opera delle Regioni, sentita l'Autorità Marittima, dopo aver acquisito il parere dei Sindaci interessati e delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

2. Nelle more della predisposizione ed approvazione, da parte della Regione Siciliana, del PUAD, e della conseguenziale elaborazione del piano comunale, il Comune di Alcamo adotta il seguente regolamento al fine di:

- disciplinare il corretto utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative;
- disciplinare le attività di alaggio, varo e sosta, ancorché temporanea, delle piccole imbarcazioni da pesca e da diporto;
- potenziare i servizi pubblici e la sicurezza della balneazione;
- potenziare i servizi complementari e di supporto al turismo.

3. Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo individuate negli art. 822 del Codice Civile e dell'art. 28 e 29 del Codice della Navigazione e sulle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle seguenti norme:

- Regio Decreto 30 marzo 1942 n.327 – Codice della Navigazione;
- DPR 15 febbraio 1952 n.328 – Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- Legge 4 dicembre 1993 n° 494 - di conversione, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 concernente “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;
- Legge 16 marzo 2001 n° 88 - Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Legge Finanziaria 2007 – art. 1 comma 250 – 257 “ recanti disposizioni in materia di demanio Marittimo;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - (Campo di applicazione)

1. Le norme di cui alla presente Regolamento si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di Alcamo lungo il litorale compreso tra i confini con i Comuni di Castellammare del Golfo e di Balestrate (Pa);

2. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

a) Area Concedibile – superficie ricadente all'interno di uno degli ambiti della fascia costiera fisicamente individuata e sulla quale è consentito rilasciare zone in concessione;

b) Area Non Concedibile - Superficie ricadente all'interno di uno degli ambiti della fascia costiera fisicamente individuata e sulla quale non è consentito rilasciare zone in concessione;

c) Battigia - la fascia di spiaggia interessata dal movimento del flusso e riflusso delle onde;

d) Arenile libero (Al) - area non concedibile, coincidente con la prima fascia, completamente libera, che, partendo dal limitare della battigia, arriva all'area del “soggiorno all'ombra”, con una profondità non inferiore a ml 5, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'eventuale area concessa. E' una fascia adibita solo al transito e pertanto su di essa è vietata la presenza di ogni tipo di infrastrutture, anche precarie, ad eccezione dei mezzi di soccorso;

e) Soggiorno all'ombra - la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;

f) Corridoio di transito - area non concedibile, individuata nell'allegata planimetria, completamente libera, ed adibita solo al transito e pertanto su di essa è vietata la presenza di ogni tipo di infrastrutture, anche precarie;

g) Spiaggia Libera (SL) – area non concedibile, di libera fruizione, sulla quale non sono presenti zone date in concessione. In tali zone è consentita la sosta e la balneazione libera e l'Amministrazione comunale deve garantire la sicurezza della balneazione, il decoro, la pulizia e l'igiene di tali tratti di spiaggia;

h) Spiaggia Pubblica Attrezzata (SPA) – area concedibile, di libera fruizione, in cui è consentita la sosta e la balneazione libera, dotata di attrezzature per la balneazione e di servizi a pagamento. In tali aree l'Amministrazione comunale deve garantire la sicurezza della balneazione, il decoro, la pulizia e l'igiene di tali tratti di spiaggia;

i) Spiaggia riservata ad attrezzature e servizi (SAS), area concedibile, comprende i tratti dell'arenile di norma non riservati alla balneazione e destinati, invece, alla localizzazione di

attrezzature e servizi di interesse pubblico, quali: l'alaggio, il varo e la sosta di piccoli natanti; le attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni culturali e l'erogazione di servizi complementari e di supporto al turismo;

l) Stabilimenti balneari (SB), fascia di spiaggia ottenuta in concessione, ricadente su aree concedibili e caratterizzate dalla presenza di attività turistiche, dotate di spogliatoi, servizi igienici ed attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e, eventualmente, comprendenti servizi bar, ristorazione e intrattenimento;

m) Servizi di spiaggia – costituiscono l'insieme delle attrezzature connesse alle attività dello stabilimento balneare quindi depositi per ombrelloni e altri arredi mobili, ufficio del gestore, cabine. Servizi igienici e docce, tende e capanne, servizi di ristorazione, servizio di primo soccorso e bagnino;

n) Concessione demaniale marittima, il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, anche in presenza di uno stabilimento balneare, sussiste "obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione";

2. Il periodo di attività obbligatoria degli stabilimenti balneari, durante il quale è necessaria l'attivazione del servizio di salvataggio negli orari di apertura, è fissato dal 15 Giugno al 15 Settembre;

3. In caso di mancata attivazione del servizio di salvataggio è consentito l'utilizzo delle strutture ai soli fini elioterapici, con obbligo di esposizione all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, di apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue): **"STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Inoltre è fatto obbligo di esporre da parte del concessionario la bandiera rossa e di rendere disponibili le attrezzature per il salvataggio nei modi prescritti da apposita ordinanza dell'Autorità Marittima.

4. In tutte le aree del Demanio Marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari, spiagge libere attrezzate, chioschi bar, parcheggi auto, ecc), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, il presente Regolamento, l'Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto nonché, per gli stabilimenti e le strutture balneari, i prezzi dei servizi offerti, comunicati al Comune in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
2. **STAGIONE TURISTICA**, il periodo compreso tra il 15 Aprile ed il 15 Ottobre di ogni anno;
3. **STAGIONE BALNEARE**, il periodo compreso tra il 01 Giugno ed il 30 Settembre, nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi, compresi gli apprestamenti di salvamento, salve le deroghe indicate nel presente provvedimento;
4. **AUTORITA' MARITTIMA**, la Capitaneria di Porto di Trapani;
5. **AUTORITA' AMMINISTRATIVA**, Uffici del Comune di Alcamo competenti per materia;
6. **ATTIVITA' BALNEARE**, si intende la fruizione delle spiagge e degli specchi acquei per attività non vietate del presente Regolamento da effettuarsi nell'orario di balneazione;
7. **ORARIO DI BALNEAZIONE**, spazio di tempo, nel periodo della stagione balneare, indicativamente tra le ore 08,00 e le ore 20,00 di ogni giorno feriale e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione;
8. **NATANTI**, tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 18.07.2005 n.171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione.

Alle ore 18,30 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Articolo 4

Validità

1. Salvo diversa indicazione, le disposizioni, ed i relativi divieti, del presente Regolamento si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.
2. Con il presente Regolamento viene istituita la Polizia Demaniale del Comune di Alcamo in capo al Comando di Polizia Municipale. L'attività della Polizia Demaniale sarà basata sull'esclusivo controllo del Demanio Marittimo di competenza del Comune di Alcamo con la scrupolosa e rigorosa attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale per il controllo del Demanio, oltre agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, potrà avvalersi anche di Polizia privata o organismo equivalente, d'ausilio alla Polizia Municipale o alla Polizia Demaniale, nell'espletamento del servizio di polizia giudiziaria sul Demanio Marittimo.

CAPO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

Articolo 5

Concessioni Demaniali

1. Dalla data di approvazione del presente Regolamento è vietato, fino all'approvazione del PUAD e del conseguenziale Piano comunale, il rilascio di nuove Concessioni Demaniali, finalizzate all'installazione di nuove strutture balneari o di nuovi servizi connessi all'attività turistica. Sono fatti salvi i procedimenti afferenti alle nuove istanze, inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i rinnovi, gli adeguamenti e le trasformazioni delle concessioni in essere, nonché le concessioni relative alle spiagge pubbliche attrezzate e per la realizzazione di strutture, lo svolgimento di attività, l'erogazione di servizi ritenuti dal Comune di preminente interesse per la promozione turistica e culturale.

2. Le concessioni in essere alla data di approvazione del presente Regolamento ovvero quelle in corso di definizione alla stessa data sono indicate nell'allegata planimetria dello stato di fatto che ne specifica ubicazione, estensione, finalità. L'estensione e l'individuazione delle aree è riportata in modo indicativo sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici al momento disponibili.

3. L'allegata planimetria di progetto riporta in particolare l'estensione e l'ubicazione dell'arenile libero, dei corridoi di transito, delle spiagge libere, delle spiagge pubbliche attrezzate, delle aree in concessione a stabilimenti balneari, delle aree riservate ad attrezzature e servizi di interesse collettivo (alaggio/varo e sosta di piccoli natanti; aree attrezzate per lo svolgimento di manifestazioni culturali e di promozione turistica. Nel computo complessivo viene assicurata una presenza di spiagge libere o comunque liberamente e gratuitamente fruibili pari al 59,2 % dell'arenile disponibile (35,5 % aree non concedibili + 23,7 % spiaggia pubblica attrezzata). Il 60% di tale quantità è costituito da arenile esclusivamente destinato alla relativa libera fruizione. Le aree complessivamente concedibili ammontano al 64,5 % della superficie complessiva dell'arenile.

4. L'esatta ubicazione e definizione dell'estensione delle aree, ivi incluse quelle in concessione, potrà essere oggetto di adeguamenti/aggiornamenti sulla base di rilievi dell'effettivo stato dei luoghi, suscettibile di continue variazioni per effetto dei fenomeni di modifica delle linee di battigia.

Articolo 6

Spiagge libere.

1. Le zone di spiaggia libera sono quelle zone non concedibili, riservate alla balneazione con libero accesso al pubblico.

2. In tale zona la sosta e la balneazione è libera, l'ingresso è gratuito ed indiscriminatamente consentito a tutti. E' consentito l'ombreggio libero e la libera installazione da parte dell'utenza di ombrelloni, sedie, sdraio, lettini da spiaggia, teli da mare.

3. La libera installazione di cui al precedente punto 2 deve essere limitata al periodo di effettiva presenza dell'utenza sugli arenili ed è comunque vietata dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Personale incaricato del Comune, vigilerà sul rispetto di tali disposizioni, e potrà segnalare le

riscontrate violazioni agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, per l'adozione delle consequenziali sanzioni.

4. Il Comune deve garantire l'accessibilità alle spiagge libere, alla battigia, ed agli eventuali servizi, con appositi percorsi pedonali pavimentati con materiali rimovibili, agibili anche per i disabili.

5. Il Comune assicurerà inoltre la pulizia delle spiagge libere, la raccolta dei rifiuti (anche mettendo in opera un numero adeguato di recipienti per la differenziazione), provvedendo direttamente o affidando l'incarico ad altro soggetto individuato mediante apposito procedimento di appalto.

6. Gli interventi da parte dei concessionari confinanti che modificano lo stato dei luoghi, anche di parte, delle spiagge libere comporta la decadenza della concessione e l'obbligo comunque del concessionario di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

7. Qualora il Comune non riuscisse a garantire per tali ambiti di spiaggia l'erogazione del servizio di salvataggio, tale circostanza dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue): **“SPIAGGIA LIBERA: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

Articolo 7

Spiagge pubbliche attrezzate.

1. Le spiagge pubbliche attrezzate, sono quelle zone dell'arenile concedibili, sulle quali è consentita la presenza di servizi a pagamento, riservate principalmente alla balneazione con libero accesso al pubblico.

2. Al fine di garantire l'erogazione, per i cittadini ed i turisti, di servizi per la balneazione caratterizzati da elevati standard qualitativi, tale ambito dell'arenile è acquisito in concessione dal Comune che potrà individuare, mediante apposita procedura di appalto, un soggetto affidatario dei servizi da offrire. All'atto dell'affidamento il Comune potrà precisare (con dettaglio superiore alle previsioni del presente Regolamento) i servizi minimi e gratuiti da erogare obbligatoriamente, i servizi facoltativi a pagamento ammissibili, il prezzo massimo dei noleggi e dei servizi facoltativi, le riduzioni su prezzi applicabili ai cittadini residenti nel Comune di Alcamo (non inferiori al 40%).

3. In tale zona la sosta e la balneazione è libera, l'ingresso è gratuito ed indiscriminatamente consentito a tutti. E' consentito l'ombreggio libero e la libera installazione da parte dell'utenza di ombrelloni, sedie, sdraio, lettini da spiaggia, teli da mare nei tratti di spiaggia pubblica attrezzata non interessati dalla preinstallazione di attrezzature da parte del Comune (ovvero del soggetto assegnatario dei servizi di cui al precedente punto.2).

4. La libera installazione di cui al precedente punto 3 deve essere limitata al periodo di effettiva presenza dell'utenza sugli arenili ed è comunque vietata dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Personale incaricato dal Comune ovvero dal soggetto assegnatario dei servizi di cui al precedente punto 2, vigilerà sul rispetto di tali disposizioni, e potrà segnalare le riscontrate

violazioni agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, per l'adozione delle conseguenziali sanzioni.

5. Nella spiaggia pubblica attrezzata il Comune, (ovvero il soggetto assegnatario dei servizi di cui al precedente punto 2), dovrà assicurare l'erogazione gratuita dei seguenti servizi minimi complementari alla balneazione: assistenza e salvataggio dei bagnanti; docce e servizi igienici adeguati anche per i diversamente abili.

6. E' consentita la presenza di servizi a pagamento, la cui fruizione è facoltativa. Al Comune, ovvero al soggetto assegnatario dei servizi da esso individuato, è data la possibilità di noleggiare ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, di erogare altri servizi complementari alla balneazione (noleggio natanti, ecc.) a pagamento, nonché di realizzare piccoli spogliatoi. L'Amministrazione comunale, ovvero il soggetto assegnatario, potrà altresì prevedere l'installazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande, i cui orari di apertura potranno essere stabiliti con Delibera di Giunta. Per la eventuale installazione di attrezzature e strutture dovranno essere rispettate le previste prescrizioni; in particolare tutte le strutture dovranno avere carattere provvisorio e realizzate con materiale leggero.

7. Il Comune (ovvero il soggetto assegnatario dei servizi di cui al precedente punto 2) potrà preinstallare le attrezzature complementari alla balneazione, purché venga totalmente lasciata libera una superficie di arenile non inferiore al 30% dell'area complessivamente in concessione. La preinstallazione non consente tuttavia la possibilità di effettuare prenotazioni o abbonamenti delle attrezzature.

8. Il Comune (ovvero il soggetto assegnatario dei servizi di cui al precedente punto 2) deve garantire l'accessibilità alle spiagge libere, alla battigia, ed ai servizi con appositi percorsi pedonali pavimentati con materiali rimovibili, agibili anche ai disabili.

9. Il Comune (ovvero il soggetto assegnatario dei servizi di cui al precedente punto 2) assicurerà inoltre la pulizia delle spiagge libere, la raccolta dei rifiuti (anche mettendo in opera un numero adeguato di recipienti per la differenziazione), provvedendo direttamente o mediante affidamento all'esterno.

10. Gli interventi da parte dei concessionari confinanti che modificano lo stato dei luoghi, anche di parte, delle spiagge pubbliche attrezzate comporta la decadenza della concessione e l'obbligo comunque del concessionario di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Articolo 8

Spiagge riservate ad attrezzature e servizi

1. Le spiagge riservate ad attrezzature e servizi, sono quelle zone dell'arenile concedibili, sulle quali è consentita la presenza di servizi anche a pagamento, di norma non riservati alla balneazione e destinati, invece, alla localizzazione di attrezzature e servizi di interesse pubblico,

quali: l'alaggio, il varo e la sosta di piccoli natanti; le attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni culturali e l'erogazione di servizi complementari e di supporto al turismo.

2. Al fine di garantire l'erogazione, per i cittadini ed i turisti, dei servizi di cui al precedente punto 1 caratterizzati da elevati standard qualitativi, tali ambiti dell'arenile sono acquisiti in concessione dal Comune che potrà affidare all'esterno i servizi di che trattasi. All'atto dell'affidamento il Comune potrà precisare (con dettaglio superiore alle previsioni del presente Regolamento) i servizi minimi e gratuiti da erogare obbligatoriamente, i servizi facoltativi a pagamento ammissibili, il prezzo massimo delle diverse tipologie di servizi a pagamento, le riduzioni su prezzi applicabili ai cittadini residenti nel Comune di Alcamo.

3. Il Comune di Alcamo provvederà ad individuare apposita area con la sigla Sas1 è destinata ad accogliere attrezzature e strutture per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative, di pubblico spettacolo e per l'erogazione di servizi complementari e di supporto al turismo. E' consentita la presenza di ulteriori servizi a pagamento (ad es. di somministrazione di alimenti e bevande).

4. Per l'installazione di attrezzature e strutture nell'ambito dell'area di cui al precedente punto 3 dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui agli articoli successivi (art.9, art.10 e art.11, per gli spetti pertinenti e compatibili – con eventuale possibilità di deroga – da motivare e dimostrare - unicamente in relazione alle previsioni di cui all'art. 8 comma 4 e art. 8 comma 5). In ogni caso tutte le strutture dovranno avere carattere provvisorio e realizzate con materiale leggero.

5. Il Comune di Alcamo individuerà apposita area con la sigla Sas2 destinata all'alaggio, al varo ed alla sosta di piccoli natanti. Le attività di alaggio e varo devono essere effettuate obbligatoriamente tra le ore 21.00 e le ore 7.00. In tale area è altresì consentita, anche al di fuori degli orari sopra specificati, la sosta di piccoli natanti appositamente autorizzati dal Comune. L'Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta, potrà determinare gli eventuali costi per la sosta.

Articolo 9

Disciplina degli stabilimenti balneari – norme di comportamento

1. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso delle previste licenze/autorizzazioni a vario titolo rilasciate dalle competenti autorità.

2. Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Con Delibera di Giunta Comunale, adottata sentiti i concessionari e gli eventuali altri soggetti interessati, potranno essere stabiliti ulteriori orari (eccedenti quelli di apertura obbligatoria per lo svolgimento delle attività di balneazione di cui al periodo precedente) durante i quali le strutture abilitate alla somministrazione di bevande ed alimenti, direttamente accessibili anche dalla via pubblica, dovranno assicurare l'erogazione di tali servizi.

3. Negli orari in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico, l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del

concessionario. E' comunque fatta salva la possibilità di accedere liberamente, al mare secondo quanto previsto all'art. 3 comma 1.

4. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:

a) ove possibile, di un apposito locale destinato a pronto soccorso e, comunque, di cassetta del pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388;

b) dei mezzi di spegnimenti previsti dalla normativa vigente;

c) di servizi igienici divisi per sesso, nonché di servizi accessibili a persone diversamente abili (indicati con il simbolo internazionale), liberamente utilizzabili dai clienti e dai fruitori della spiaggia. Nel caso in cui gli stabilimenti svolgano attività di somministrazione di cibi e bevande, dovranno essere previsti servizi ad uso esclusivo degli operatori.

5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o, comunque, per tutte quelle attività che non siano strettamente attinenti alla balneazione. I concessionari devono altresì provvedere, al termine dell'orario giornaliero di apertura al pubblico, al controllo delle singole cabine in modo da accertare che non vi permangano persone.

6. All'interno delle aree in concessione, feste, spettacoli ed altre forme di intrattenimento, anche se prive di scopo di lucro, dovranno essere sempre organizzate nel rispetto della vigente normativa; il concessionario dovrà pertanto munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie, relative alla manifestazione da effettuare.

7. E' vietato lo stoccaggio all'aperto di materiali di risulta o di merci destinate all'esercizio dell'attività.

8. In caso di produzione di oli esausti il relativo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente e i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli.

9. Per le pulizie delle strutture devono essere utilizzati solo detersivi biodegradabili.

10. Nella gestione della struttura, è vietato l'uso delle buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti.

11. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:

a) esporre in modo ben visibile, per tutta la durata della stagione balneare:

- copia del presente Regolamento Comunale;
- i risultati delle analisi delle acque, nonché l'indicazione del periodo di inizio e di fine stagione balneare;
- copia della vigente Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
- gli orari di apertura e chiusura dello stabilimento;
- le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
- un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto;
- cartelli indicanti i numeri telefonici di emergenza e di pronto intervento.

- b) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo ad esso immediatamente prospiciente, fatto salvo l'eventuale smaltimento di materiali derivanti da eventi eccezionali, come tali valutati dall'Amministrazione comunale che ne curerà la rimozione. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte dei competenti operatori; i rifiuti devono essere raccolti in contenitori differenziati per tipologia di rifiuti (contenitore per carta, contenitore per multimateriale, contenitore per umido e residui rifiuti) secondo il sistema di raccolta differenziata vigente nel territorio comunale, e conferiti nei cassonetti all'uopo predisposti, negli orari e con le modalità al riguardo stabilite;
- c) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione, mediante la predisposizione di un percorso, segnalato in modo apposito anche per gli ipovedenti;
- d) installare sull'arenile, entro i limiti dell'area in concessione, sino ad un massimo di ml. 5.00 dalla battigia, un numero di ombrelloni, aventi un diametro massimo di ml. 1.80, tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. I medesimi saranno sistemati su file parallele, distanziate fra loro (con misura assunta all'asse degli ombrelloni): in senso longitudinale, di mt. 2,50, riducibile a non meno di mt. 1.80 (in considerazione delle dimensioni degli arenili in concessione ed a condizione che venga previsto un percorso perpendicolare pedonale, al centro dell'allestimento, non inferiore a mt. 1,20); non meno di mt. 2,50 fra file parallele; e non meno di metri 1,15 dai confini della concessione (sia rispetto alle altre concessioni, sia rispetto alle spiagge libere adiacenti). Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno tenere chiusi gli ombrelloni e alzare, su apposita asta, una bandiera gialla. Inoltre gli ombrelloni dovranno essere dotati di ancoraggi al terreno, in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo, nonché di un dispositivo che renda solidale la parte superiore a quella inferiore e di protezioni della parte terminale delle stecche, rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza;
- e) collocare, almeno ogni mq 150 di concessione, un cestino portarifiuti e curarne lo svuotamento;
- f) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia, della larghezza non superiore a mt. 2.50, al fine di rendere possibile l'agevole accesso al mare ai soggetti diversamente abili, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge;
- g) installare lungo il percorso di accesso al mare e mettere a disposizione dell'utenza almeno un'isola ecologica composta da un numero di almeno tre contenitori distinti e differenziati per tipologia di rifiuti da conferire (contenitore per carta indicativamente di colore giallo, contenitore per multi materiale, indicativamente di colore azzurro, contenitore per residui organici indicativamente di colore verde);
- h) ove l'area in concessione sia posta a confine con una spiaggia libera, è fatto obbligo, di installare e conservare per tutta la stagione balneare apposita delimitazione. Questa potrà essere realizzata con staccionata in legno infissa nel terreno, di altezza massima pari a 1 metro (per la quale acquisire le prescritte autorizzazioni contestualmente agli altri allestimenti previsti nell'area)

ovvero con paletti di colore bianco infissi nel terreno, ma removibili, collegati tra loro da corde a festone di colore blu. Tali delimitazioni dovranno essere posizionate lungo tutta la fascia occupata dagli ombrelloni, in ogni caso, a non oltre 5 metri dalla battigia e, comunque, entro i limiti dell'area in concessione;

i) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni da eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature, pali, paletti e in genere da tutti gli ulteriori materiali e strutture il cui posizionamento è consentito esclusivamente nel corso della stagione balneare;

Articolo 10

Criteria generali per la progettazione, l'installazione e lo smontaggio delle strutture

1. Sugli arenili è consentita, unicamente per finalità turistiche e ricreative, la collocazione di ombrelloni e sdraio, l'installazione di strutture precarie e stagionali per i servizi di supporto alla balneazione, la vendita e somministrazione di bevande ed alimenti (in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti) e per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e di animazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia, nonché dalle norme del presente Regolamento.

2. Le strutture di cui al comma precedente devono essere commisurate alle funzioni da svolgere ed essere costruite con l'utilizzo di materiali ecocompatibili (legno, canne, tessuti, ferro e/o acciaio – solo per elementi strutturali o decorativi - ecc.) assemblati a secco, sulla base di progetti dettagliati che ne garantiscano l'assoluta reversibilità e, con essa, la salvaguardia dei luoghi.

I progetti, ispirati a semplicità compositiva, dovranno essere tali da prefigurare la costruzione di strutture qualitativamente adeguate al rilevante contesto paesaggistico del litorale di Alcamo Marina.

Non dovranno, inoltre, essere ostacolate le visuali godibili dai principali punti di vista panoramici ovvero introdotti elementi che, per caratteristiche tipologiche, morfologiche o dimensionali, risultino inconciliabili con le esigenze di tutela del sito.

E' vietata nell'allestimento delle strutture, l'utilizzazione di materiali di scarto o, comunque, inidonei ed indecorosi.

3. L'altezza massima di qualsiasi manufatto, misurata alla linea di gronda (compresa l'intercapedine tra pavimento della struttura e la spiaggia) ovvero all'estradosso della copertura piana, non dovrà superare i mt. 4,50. Laddove le altezze siano variabili, per effetto della pendenza del suolo, si prenderà in considerazione, per la verifica di cui sopra, l'altezza media dei fronti. In ogni caso l'altezza di qualsiasi manufatto non potrà avere un'altezza superiore a 3.00 m (misurata alla gronda o all'estradosso) rispetto alla quota dell'adiacente strada pubblica (lungomare).

4. Il rapporto di copertura complessivo, comprensivo delle pedane in legno per i percorsi, non può essere superiore al 30% della superficie data in concessione.

5. Le superfici coperte, destinate ad attrezzature chiuse o semichiuse (cabine, gazebo, verande, servizi, aree ristoro, preparazione, somministrazione, depositi) non possono superare il 20% della superficie in concessione.

6. Dovranno essere idoneamente progettate, prevedendone il più idoneo inserimento, le opere necessarie ad assicurare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture aperte al pubblico ai soggetti diversamente abili.

7. E' assolutamente vietata l'installazione di tabelle pubblicitarie, nonché l'apposizione di antenne e di impianti non esplicitamente autorizzati.

8. Le insegne degli stabilimenti devono essere realizzate esclusivamente in legno e possono essere posizionate sul lato lungomare (con dimensione massima 100x100 cm) e nel lido.

9. I servizi igienici di ogni stabilimento balneare devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero, in caso di documentata impossibilità, a vasche a tenuta da svuotare periodicamente a mezzo di ditte abilitate.

I contratti di espurgo delle vasche, così come le ricevute rilasciate per ogni prestazione, devono essere tenuti a disposizione presso gli stabilimenti ed esibiti a semplice richiesta delle autorità di controllo.

Nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico deve essere tassativamente vietato l'uso di shampoo e/o saponi, anche con l'apposizione di chiari cartelli indicatori.

I servizi igienici, come indicati all'art. 9 comma 4 punto c. possono essere del tipo prefabbricato, autopulente, devono essere dotati di distributore di sapone liquido o in polvere e di asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso, di porta con chiusura automatica e serratura di sicurezza; il lavabo e lo sciacquone devono essere dotati di erogatore di acqua corrente azionabile automaticamente o a pedale. Le pareti interne devono essere, per almeno mt. 1,80, rivestite con materiali impermeabili e lavabili.

Eventuali servizi igienici di tipo monoblocco prefabbricato dovranno essere inseriti in manufatti realizzati con materiali naturali e comunque coerenti con l'immagine complessiva dello stabilimento e compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dei valori dell'area.

10. Tutte le strutture di cui al presente Regolamento potranno essere utilizzate per un periodo complessivo non superiore a 150 gg., dal 1 Maggio al 30 Settembre di ogni anno.

11. E' consentito iniziare il montaggio delle strutture, previa acquisizione di tutti i necessari titoli abilitanti, a partire dal 15 Aprile di ogni anno; tutte le strutture dovranno essere integralmente rimosse entro il 15 Ottobre di ogni anno, assicurando il ripristino dell'area in concessione e lo smaltimento di qualsiasi materiale di risulta.

12. Oltre tale termine non è consentita la permanenza, nell'area in concessione, di qualsivoglia struttura, impianto, materiale, elemento di arredo, ecc.

13. Nel montaggio e nello smontaggio delle strutture, sono assolutamente vietati:

- i movimenti di terra e la modifica della morfologia dei luoghi:

- la realizzazione di strutture ed opere fisse o, comunque, di difficile rimozione.

14. Durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 8.00 del mattino e devono terminare entro le ore 20.00 e non devono essere impiegati mezzi meccanici pesanti salvo diversa, specifica, autorizzazione.

15. È vietato l'uso di mezzi meccanici per lo spianamento e la pulizia delle spiagge. La pulizia deve avvenire solo manualmente; è consentito l'uso del rastrello per la sola pulizia della spiaggia. In casi straordinari e previa autorizzazione del Comune è consentito l'uso di mezzi meccanici.

16. Salvo specifiche autorizzazioni in deroga, all'interno delle aree in concessione è inoltre vietato, durante la stagione balneare, effettuare lavori edilizi di qualunque genere, ancorché autorizzati.

17. Al fine di contenere l'inquinamento luminoso, è sempre vietata l'illuminazione diretta delle pareti rocciose (in particolare, le grotte), della vegetazione e del mare. Il fascio luminoso, diretto verso il basso, potrà riguardare unicamente le strutture, nel rispetto della normativa; la luce riflessa non dovrà superare il 10% del totale.

Articolo 11

Procedure amministrative

1. Le strutture precarie di cui al presente Regolamento sono finalizzate a soddisfare esigenze meramente temporanee (stagione balneare convenzionalmente fissata dal 1 Maggio al 30 Settembre, e sono, peraltro, relative a concessioni demaniali, allo stato, valide o prorogabili fino al 31 Dicembre 2015) e non devono comportare alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi, né alcuna trasformazione fisica del territorio inedificato.

2. Per la realizzazione di tali strutture è, in alternativa, possibile:

a) presentare al Comune Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art.19 della legge 241/90, come da ultimo modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010, di cui agli artt. 22 23 del D.P.R.380/01 e s.m.i. e di cui all'art.2 della L.R.19/01 e s.m.i., art.2 del relativo Regolamento di Attuazione, allegando le autorizzazioni obbligatorie prescritte dalle normative di settore (di cui ai commi successivi) e la documentazione tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di SCIA per l'edilizia;

b) richiedere il rilascio del Permesso di Costruire non oneroso, ex art.22, co.7, D.P.R.380/01 e s.m.i., allegando la documentazione tecnico amministrativa prevista dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

3. Presupposti necessari all'attivazione delle procedure di cui al precedente art. 9 comma 2. sono:

a) il possesso della Concessione demaniale in corso di validità, riportante la specificazione delle attività e delle installazioni per le quali si effettua la comunicazione. Ove sia in corso il rinnovo della Concessione, dovrà essere prodotta certificazione rilasciata dal competente

Ufficio Demanio del Comune attestante lo stato del procedimento, l'insussistenza di elemento ostativi al positivo perfezionamento dello stesso, l'impegno al rilascio della Concessione prima del rilascio degli altri titoli edilizi, paesaggistici ed ambientali abilitanti;

b) il possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. (autorizzazione paesaggistica), in corso di validità.

c) il possesso del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art.13, co.1, legge 394/91 in corso di validità.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto per l'installazione delle strutture in oggetto. Essa è ordinariamente valida ed efficace per un periodo di 5 anni, decorso il quale è necessario acquisire nuova autorizzazione paesaggistica. La nuova autorizzazione è comunque necessaria per l'installazione di strutture diverse (per ubicazione, caratteristiche dimensionali, tipologiche e morfologiche) da quelle autorizzate.

5. Per acquisire l'autorizzazione paesaggistica deve essere inoltrata istanza di rilascio ai competenti Uffici Comunali.

La documentazione da allegare è, in via ordinaria, quella indicata dal D.P.C.M. 12.12.2005. Laddove le opere da realizzare possano avvalersi della procedura di cui al D.P.R. 139/2010, è possibile allegare una documentazione semplificata ma comunque tale da rappresentare compiutamente lo stato dei luoghi, l'ambito paesaggistico e le modificazioni in esso introdotte.

6. Il nulla osta ex art.13 legge 394/91 e s.m.i. costituisce atto autonomo e presupposto per l'installazione degli impianti in oggetto.

Il nulla osta di cui all'art.13 della legge 394/91 dovrà essere nuovamente acquisito in caso di varianti sostanziali e/o formali del progetto approvato nonché alla scadenza del termine di validità eventualmente contenuto nella pregressa autorizzazione.

7. La documentazione tecnico amministrativa allegata alle istanze afferenti i procedimenti di cui sopra deve essere prodotta in originale o copia conforme ai sensi di legge, in un numero di copie sufficienti per il procedimento stesso (2 copie per Scia; 3 copie per Permesso di Costruire; 2 copie per autorizzazione paesaggistica; 2 copie per nulla osta ambientale).

Articolo 12

Vigilanza e Sanzioni

1. Le attività di vigilanza e controllo sono ordinariamente svolte da tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale, nonché dagli Uffici Tecnico-Amministrativi del Comune a tanto preposti.

2. Il Corpo di Polizia Municipale verifica che, durante le fasi di montaggio, esercizio e rimozione degli stabilimenti balneari, vengano effettivamente rispettate le norme del presente Regolamento nonché le eventuali specifiche prescrizioni impartite, anche da Enti terzi, con il rilascio dei titoli abilitativi. A tal fine, il Responsabile del Settore Urbanistica trasmette al predetto Corpo di Polizia tutti gli atti ed i progetti comunque riguardanti la realizzazione delle strutture in argomento.

3. Fatta salva l'applicazione delle più gravi sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali stabilite dalle diverse disposizioni vigenti in materia, per le violazioni di quanto stabilito dal presente Regolamento si applicano le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente in materia di violazioni regolamentari.

Articolo 13

Norme transitorie e finali

1. Dalla data di adozione del presente Regolamento, è vietato il rilascio da parte del Comune di atti di assenso comunque denominati per interventi, realizzazioni e utilizzazioni delle aree del Demanio Marittimo in contrasto con la presente normativa, sia con riferimento a procedimenti in itinere che a nuove istanze. Sono fatti salvi i progetti relativi a strutture precarie e stagionali che alla data di adozione del presente Regolamento siano dotate di Concessione demaniale ed Autorizzazione paesaggistica efficace.
2. Gli stabilimenti oggetto di autorizzazioni paesaggistiche decaduta o di concessione demaniale decaduta dovranno, all'atto dell'istanza di rinnovo, essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento, anche mediante la redazione di nuovi progetti.
3. Tutte le altre disposizioni del presente Regolamento risultano immediatamente efficaci dalla data di adozione.
4. Salva diversa indicazione le disposizioni del presente Regolamento s'intendono in vigore fino a quando non sostituite, modificate o revocate da altro atto equivalente, o abrogate per sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

Letto il Regolamento, il Presidente pone a votazione il Regolamento per alzata di mano.

La votazione produce il seguente risultato:

Favorevoli: Pipitone Antonio, Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno.

Il Regolamento è approvato con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 19,30, il Presidente Pipitone dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO